



08661-18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza camera
di consiglio
del 12/01/2018

Registro generale
n. 27955/2017 (n. 10)

Composta dai Consiglieri:

Sentenza n. 161/2018

Dott. Francesco Maria Silvio Bonito	Presidente
Dott. Marco Vannucci	
Dott. Domenico Fiordalisi	
Dott. Alessandro Centonze	Relatore
Dott. Antonio Cairo	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Esti Antonio**, nato il 20/09/1942;

Con l'ordinanza emessa il 02/05/2017 dalla Corte di appello di Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Orsi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

b

1

RILEVATO IN FATTO


1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto da Antonio Esti, finalizzato a ottenere la revoca della sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte territoriale il 14/11/2008, divenuta irrevocabile il 07/12/2009, con la quale l'istante era stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione per l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen., commessa a Napoli sino al novembre del 1991.

Con l'incidente di esecuzione presupposto si chiedeva alla Corte di appello di Roma che venissero applicati al condannato i principi enunciati dalla Corte EDU il 14/04/2015, nel caso Contrada contro Italia, in cui la Corte adita aveva affermato, nel paragrafo 75 di tale decisione, che la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso era «il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta e consolidatasi nel 1994 con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 5/10/94, 'Demitry' [...]» e che, all'epoca in cui erano stati commessi, i fatti contestati «al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo [...]».

Per queste ragioni, la Corte EDU condannava lo Stato italiano, per violazione dell'art. 7 CEDU, al versamento in favore di Contrada della somma di 10.000,00 euro a titolo di danno morale e dell'ulteriore somma di 2.500,00 euro per le spese del procedimento.

1.1. In questa cornice, si inseriva l'incidente di esecuzione proposto da Antonio Esti davanti alla Corte di appello di Roma, con il quale si chiedeva la revoca della sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 14/11/2008, che, secondo la difesa del condannato, si imponeva, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., per effetto della decisione emessa dalla Corte EDU il 14/04/2015, il cui obbligo di conformazione nell'ordinamento interno discendeva dall'applicazione dell'art. 46 CEDU.

A fronte di tali deduzioni difensive, il Giudice dell'esecuzione romano evidenziava che, nel caso in esame, la Corte EDU non aveva affermato l'applicazione in termini generali dei principi enunciati nel caso Contrada contro Italia, con la conseguenza che, in assenza di specifiche indicazioni ermeneutiche nella direzione invocata in favore di Esti, il provvedimento revocatorio richiesto non poteva essere adottato, senza che un siffatto respingimento implicasse l'elusione dell'art. 46 CEDU, al contrario di quanto affermato nell'incidente di esecuzione oggetto di vaglio.



2. Avverso tale ordinanza Antonio Esti ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avvocato Nicola Mazzacupa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 630 e 673 cod. proc. pen.

Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato aveva eluso i principi affermati dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia, con cui lo Stato italiano era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di danno morale, oltre che alle spese del procedimento, sul presupposto che, nel procedimento svoltosi nei confronti di Contrada e conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25/02/2006, divenuta irrevocabile il 10/05/2007, si era concretizzata una violazione dell'art. 7 CEDU.

Secondo la difesa del ricorrente, la decisione censurata si fondava su una lettura disarmonica dei rapporti tra le pronunzie della Corte EDU e l'ordinamento italiano, così come disciplinati dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. A tale disarmonia occorre correlare un'ulteriore incongruità argomentativa, conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione romano aveva fondato il suo giudizio su un'erronea ricostruzione degli effetti prodotti, in sede nazionale, delle decisioni di condanna pronunciate della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano.

La Corte di appello di Roma, infatti, aveva disatteso il contenuto della pronuncia della Corte EDU, senza dare conto delle ragioni che le consentivano di disapplicare, nel caso di specie, la decisione emessa nei confronti di Contrada, i cui principi avevano una portata generale. Il giudicato europeo formatosi sulla decisione intervenuta nel caso Contrada contro Italia, dunque, poneva il Giudice dell'esecuzione romano davanti all'obbligo, espressamente previsto dall'art. 46 CEDU, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU, rimuovendo tutte le conseguenze pregiudizievoli non solo nella vicenda giurisdizionale oggetto di vaglio ma in tutte le ipotesi sovrapponibili al caso presupposto.

Ricostruita in questi termini la cornice ermeneutica nella quale si inseriva la decisione pronunciata dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia e l'obbligo di conformarsi a tale pronuncia del giudice nazionale, derivante dalla previsione dell'art. 46 CEDU, la difesa di Esti evidenziava la necessità di applicare al caso di specie l'istituto revocatorio dell'art. 673 cod. proc. pen., ritenuto indispensabile per eliminare dall'ordinamento italiano gli effetti processuali della sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa il 14/11/2008.

2.1. In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, la difesa di Esti chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 673 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede espressamente la possibilità di

revocare la sentenza di condanna per le vicende giurisdizionali assimilabili a quella in esame.

Secondo la difesa di Esti, laddove non si ritenesse possibile attivare lo strumento revocatorio previsto dall'art. 673 cod. proc. pen., l'incidente di costituzionalità, proposto in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost. Cost., costituiva una soluzione processuale inevitabile, onde evitare vuoti di tutela normativa in danno del ricorrente.

Si evidenziava, in proposito, che tale questione era stata già sollevata, nell'ambito dell'incidente di esecuzione presupposto, davanti alla Corte di appello di Roma, che tuttavia si era limitata ad affrontare la doglianza in questione in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.

2.1. Le medesime doglianze venivano ribadite nelle memorie difensive del 19/12/2017, prodotte anche in replica alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione del 16/11/2017, con cui si chiedeva il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Antonio Esti.

Queste considerazioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Antonio Esti è infondato.

2. In via preliminare, atteso il complesso andamento della vicenda giurisdizionale di cui ci si occupa, appare indispensabile ricostruire i vari passaggi attraverso cui si è sviluppato il procedimento svoltosi nei confronti di Antonio Esti.

Nel giudizio di primo grado Antonio Esti veniva condannato dal Tribunale di Salerno, con sentenza emessa il 19/07/2000, per i reati di cui ai capi A e B; il primo dei due reati, rilevante ai presenti fini, veniva contestato all'imputato ai sensi degli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen. e risultava commesso sino al novembre del 1991.

Con sentenza emessa il 29/11/2002 la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Esti, riformava la decisione di primo grado, assolvendo l'imputato con la formula dell'insussistenza del fatto.

A seguito del ricorso del Procuratore generale di Salerno, la Corte di cassazione, con sentenza emessa il 04/11/2003, annullava la decisione impugnata, rinviando il procedimento alla Corte di appello di Roma, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14/11/2015, giudicando in sede di rinvio, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Salerno il

19/07/2000 nei confronti di Esti.

La Corte di cassazione, con sentenza del 07/12/2006, decidendo sul ricorso proposto da Antonio Esti, annullava la sentenza impugnata, emessa il 14/11/2015, disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della stessa Corte territoriale romana.

La Corte di appello di Roma, quindi, con sentenza del 14/11/2008, decidendo in sede di rinvio, confermava la condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo A e dichiarava la prescrizione del reato di corruzione, contestato a Esti al capo B, riducendo conseguentemente la pena inflitta all'imputato in 5 anni di reclusione.

Infine, con sentenza del 07/12/2009, la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto da Esti, rigettava l'impugnazione, determinando il passaggio in giudicato della condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui all'originario capo A della rubrica, emessa il 14/11/2008 dalla Corte di appello di Roma.

3. Ricostruita la complessa vicenda processuale nel corso della quale l'imputato Antonio Esti veniva condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, allo scopo di chiarire l'ambito sistematico nel quale inserire il ricorso in esame e i parametri ermeneutici applicabili al caso di specie, occorre richiamare i principi affermati da questa Corte a conclusione del procedimento di esecuzione attivato da Bruno Contrada, in conseguenza della decisione emessa dalla Corte EDU il 14/04/2015, conclusosi con la sentenza n. 43112/2017, depositata il 20/09/2007 (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, non mass.).

Osserva anzitutto il Collegio che l'invocazione dei principi enunciati dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia, nella decisione pronunciata il 14/04/2015, non può prescindere dall'applicazione che di tali principi ha fatto questa Corte nel procedimento di esecuzione attivato dallo stesso Contrada, a conclusione del quale veniva dichiarata «ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di appello di Palermo in data 25/02/2006, irrevocabile il 10/05/2007» (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.).

Occorre, al contempo, ribadire i principi affermati nella sentenza Sez. 1, n. 44193 dell'11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861 - nella quale si affermava il seguente principio di diritto: «Lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione

che non implicino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione – ferma restando la responsabilità penale – o che comunque lascino aperte più soluzioni del caso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo» – correttamente richiamati nella requisitoria del Procuratore generale, pur dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, le questioni ermeneutiche sollevate nell'incidente di esecuzione proposto da Antonio Esti appaiono risolubili senza il ricorso all'istituto della revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale 7 aprile 2011 n. 113, richiamata nel predetto arresto giurisprudenziale.

3.1. Tanto premesso, occorre anzitutto evidenziare che costituisce un dato ermeneutico consolidato (Sez. 1, n. 2800 dell'01/02/2006, dep. 2007, Dorigo, Rv. 235447) quello dell'efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU, nonostante alle stesse non possa riconoscersi rango costituzionale (Corte cost., sent. 10 del 1993).

Sul piano applicativo, l'efficacia precettiva delle norme della Convenzione EDU è garantita dall'art. 19 del testo convenzionale che prevede l'istituzione della Corte EDU per «assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli [...]».

In questo contesto sistematico, si inserisce l'art. 46 CEDU, secondo il cui primo paragrafo le «Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti».

Lo stesso art. 46 precisa, nel suo secondo paragrafo, che «la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione».

L'obbligo di conformazione alle decisioni della Corte EDU, infine, è ribadito dal terzo paragrafo dell'art. 46 CEDU, a tenore del quale se «il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione [...]».

L'obbligo previsto dall'art. 46 CEDU, dunque, non può essere messo in discussione. Ne consegue che le decisioni della Corte EDU sono immediatamente produttive di diritti e obblighi nei confronti delle parti in causa, imponendo allo Stato di conformarvisi, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata.

Occorre, pertanto, ribadire, in linea con quanto affermato da questa Corte, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della decisione che si sta considerando (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), che la disposizione «dell'art. 46 CEDU, nelle ipotesi di violazioni delle norme del testo convenzionale, impone al giudice nazionale, limitatamente al caso di cui si controverte, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU, i cui effetti si estendono sia allo Stato sia alle altre parti coinvolte dalla decisione che tale violazione ha censurato».

3.2. Nella cornice ermeneutica che si è descritta, osserva il Collegio che la questione centrale affrontata nella sentenza di cui si discute (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.) riguardava la verifica del rispetto da parte del giudice dell'esecuzione – rappresentato in quel caso dalla Corte di appello di Palermo – dell'obbligo di conformazione alla previsto dall'art. 46 CEDU.

A tale quesito questa Corte forniva una risposta negativa, per le ragioni che si sono esplicitate nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare.

Quanto agli strumenti processuali con cui dare esecuzione all'obbligo di conformazione previsto dall'art. 46 CEDU, questa Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260700), li individuava negli ampi poteri di intervento sul giudicato penale, che venivano riconosciuti al giudice dell'esecuzione dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen.

Si evidenziava, in proposito, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 della decisione in esame, che l'ampiezza degli ambiti di intervento della giurisdizione esecutiva trovava il proprio fondamento nei poteri di cui agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., che erano stati riconosciuti dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 210 del 2013), secondo cui il giudice dell'esecuzione «non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso [...]» (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.).

Questa opzione ermeneutica, del resto, era già stata recepita in un precedente intervento chiarificatore delle Sezioni unite (Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 252933), in cui, nel passaggio motivazionale richiamato a pagina 9 della decisione in esame (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), si era affermato che al giudice dell'esecuzione deve

essere riconosciuto un ampio potere di intervento sul giudicato, ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., atteso che lo strumento previsto «dall'art. 670 cod. proc. pen., pur sorto per comporre i rapporti con l'impugnazione tardiva e la restituzione nel termine, implica necessariamente, al di là del dato letterale, un ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto, che è un mezzo per far valere tutte le questioni relative non solo alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che attengono alla eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo».

Sulla scorta di tale percorso argomentativo, questa Corte annullava senza rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo l'11/10/2016 e dichiarava ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Bruno Contrada dalla Corte di appello di Palermo il 25/02/2006, divenuta irrevocabile il 10/05/2007.

3.2.1. Occorre, a questo punto, verificare se, sulla base dei principi enunciati nell'arresto giurisprudenziale che si è richiamato (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), sia possibile esportare le conclusioni formulate dalla Corte EDU nella decisione del 14/02/2015 ad altri procedimenti riguardanti soggetti non coinvolti da tale pronuncia, che costituisce l'assunto ermeneutico da cui muove la difesa di Esti nel suo ricorso.

A tale quesito deve essere fornita risposta negativa.

Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della decisione di legittimità già richiamata (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), in cui si evidenziava che la previsione dell'art. 46 CEDU aveva una portata precettiva limitatamente «allo specifico caso coinvolto dalla pronuncia in esame e a differenza dei casi analoghi [...]»; portata precettiva rispetto alla quale doveva escludersi l'esistenza di margini di discrezionalità in capo «al giudice nazionale», fatta salva l'eventuale ricorrenza di controlimiti, insussistenti nel caso in esame (Corte cost., sent. n. 348 del 2007).

Sulla scorta di tali considerazioni, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della decisione in esame (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), si affermava in termini non equivocabili: «Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che la previsione dell'art. 46 CEDU, nelle ipotesi di violazioni delle norme del testo convenzionale, impone al giudice nazionale, limitatamente al caso di cui si controverte, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU, i cui effetti si estendono sia allo Stato sia alle altre parti coinvolte dalla decisione che tale violazione ha censurato».

Tali conclusioni impongono di affermare, in linea con quanto enunciato nell'arresto giurisprudenziale in esame (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.), che i principi affermati nella decisione della Corte EDU del

14/02/2015, nel caso Contrada contro Italia, non possono essere esportati al di fuori della vicenda processuale coinvolta da tale decisione, non potendosi attribuire a tale pronuncia la portata generale invocata dalla difesa di Esti.

3.2.2. Non è possibile, per altro verso, ipotizzare l'esportazione dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia, sul piano della configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa, al di fuori degli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, che, come si è detto, rilevano limitatamente al caso di cui si controverte.

Ci si riferisce, in particolare, alla natura di fattispecie di creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, affermata dalla Corte EDU nel paragrafo 57 della decisione in discorso, presupposta dalla difesa di Esti nel suo ricorso, nel quale si evidenzia che «come il Governo ammette nelle sue osservazioni, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso è una creazione della giurisprudenza avviata in decisioni che risalgono alla fine degli anni ottanta, ossia posteriore ai fatti per i quali il ricorrente è stato condannato e che si è consolidata con la sentenza della Corte di cassazione Demitry [...]».

Analogamente, si consideri il passaggio motivazionale esplicitato nel paragrafo 66 della decisione della Corte EDU, nel quale si affermava che «non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale [...]».

Il riferimento ai passaggi motivazionali richiamati è indispensabile, non costituendo tali richiami un riferimento isolato, ma il nucleo essenziale del percorso argomentativo seguito dalla Corte EDU, incentrato sull'accoglimento della doglianza proposta dalla difesa del Contrada – cui ci si riferisce espressamente nei paragrafi 50-59 della decisione in esame – secondo la quale il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ha un'origine e una matrice giurisprudenziale.

Osserva il Collegio che, fermi restando gli obblighi di conformazione previsti dall'art. 46 CEDU, di cui si è già detto, l'affermazione della Corte EDU si pone in termini problematici rispetto al modello di legalità formale al quale è ispirato il nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato di "origine giurisprudenziale", ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e di tassatività.

Tali profili di problematicità appaiono ulteriormente accentuati dal fatto che il modello di punibilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso prefigurato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671) e più volte richiamato adesivamente dalla Corte EDU – nei paragrafi 18, 30 e 72 della decisione in esame – non consente alcun equivoco interpretativo in

ordine alle ragioni che legittimano nel sistema penale italiano l'istituto concorsuale in esame.

Invero, le Sezioni unite (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.) non hanno dato vita a una nuova fattispecie incriminatrice, ma si sono limitate a fornire una ricostruzione sistematica armonica con il nostro ordinamento, ribadendo che la responsabilità penale per il contributo fornito dal concorrente esterno a un'associazione di tipo mafioso trae origine dalla sua consapevolezza di contribuire con il proprio apporto a un'attività illecita svolta in forma associata, di cui il soggetto attivo del reato conosce gli obiettivi generali e la struttura associativa, pur senza volervi aderire formalmente. Ne consegue che, attraverso la clausola generale prevista dell'art. 110 cod. pen., si attribuisce alle fattispecie associative una responsabilità di carattere generale per l'apporto concorsuale che l'agente fornisce al gruppo criminale, senza esserne affiliato e nella consapevolezza di tale estraneità (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264624; Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926).

Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale della sentenza "Mannino", esplicitato a pagina 29, in cui le Sezioni unite affermavano «l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa». Ne consegue che la funzione incriminatrice «dell'art. 110 cod. pen. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le caratteristiche suindicate» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Ne discende che, ferma restando l'assenza di discrezionalità del giudice dell'esecuzione nel conformarsi alle decisioni della Corte EDU imposta dalla previsione dell'art. 46 CEDU limitatamente al caso di cui si controverte – con la sola eccezione della ricorrenza di contro limiti (Corte cost., sent. n. 348, cit.), insussistenti nel caso di specie – tali richiami non appaiono utilizzabili nella direzione ermeneutica invocata dalla difesa di Esti e non risultano esportabili nell'ordinamento italiano, il quale non contempla la possibilità di fattispecie di creazione giurisprudenziale.

Sul punto, non si può che richiamare un ulteriore passaggio della decisione di legittimità che si sta considerando, esplicitato a pagina 10, in cui si affermava che «il nostro ordinamento non conosce la creazione di matrice giurisprudenziale di fattispecie incriminatrici [...]» (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.).

Ne deriva che, anche sotto tale ulteriore profilo, l'esportazione dei principi affermati dalla Corte EDU nella decisione del caso Contrada alla vicenda processuale oggetto di vaglio non può ritenersi consentita alla stregua dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte (Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, Contrada, cit.).

3.3. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di ritenere non rilevante ai presenti fini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., proposta dalla difesa di Esti in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, nella parte in cui tale disposizione non prevede espressamente l'ipotesi della revoca della sentenza di condanna, come conseguenza della portata generale delle decisioni emesse dalla Corte EDU.

Deve anzitutto ribadirsi che la portata generale dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia deve essere esclusa, con la conseguenza che l'assunto da cui muove la difesa di Esti, ai fini dell'incidente di costituzionalità in esame, risulta contrastante con quanto esposto nei paragrafi precedenti.

A queste dirimenti considerazioni deve aggiungersi che tale possibilità era stata prospettata anche nel procedimento Contrada ed era stata esclusa – per ragioni certamente applicabili al caso in esame – sul presupposto, che, come evidenziato a pagina 11 della decisione in esame, gli argomenti esaminati rendevano «irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., proposta da Contrada in via subordinata, nella parte in cui tale disposizione non prevede l'ipotesi della revoca della sentenza di condanna per le decisioni emesse dalla Corte EDU».

Non sussistono, in ogni caso, contrasti interpretativi in ordine all'applicazione dell'istituto revocatorio previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. alle ipotesi assimilabili a quelle in esame.

Nel caso di specie, invero, non vi è alcuno spazio per revocare il giudicato di condanna presupposto, riguardante la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 14/11/2008, nella direzione invocata dalla difesa di Esti, la cui eliminazione non è consentita facendo applicazione dei principi affermati agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., che governano i poteri di cui dispone il giudice di esecuzione per garantire la legalità delle pronunce irrevocabili (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, cit.; Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, cit.).

La decisione della Corte EDU, peraltro, non lascia spazio per interventi del giudice italiano, differenti da quelli adottabili ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., occupandosi la pronuncia del 14/02/2015 dei soli profili censori sollevati da Bruno Contrada nel giudizio svoltosi in sede sovranazionale,

riguardanti la violazione dell'art. 7 CEDU, la domanda di equa soddisfazione e i danni patiti per effetto del processo conclusosi con la sentenza irrevocabile presupposta.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Esti deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/01/2018.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito

